

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01939/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1939 del 2025, proposto da
Renato Quinto, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Madeo, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - Ares 118, non costituito in giudizio;

nei confronti

Gianfranco Bartocci, Corrado Bordonaro, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

IMPUGNAZIONE della deliberazione n. 557 del 18 dicembre 2024, pubblicata il
19/12/2024, con la quale si dispone l'esclusione dal concorso del sig. Renato
Quinto per carenza dei requisiti di ammissione; della nota del 20/12/2024 (prot. n.
30006-149), a firma del Direttore UOC Governo Risorse Umane, con cui viene
notificata l'esclusione dal concorso e comunicate le specifiche motivazioni; della

nota del 24/12/2024 (prot. 30230) a firma del Direttore UOC Governo Risorse Umane; della deliberazione n. 592 del 23 dicembre 2024, con cui l'ARES 118 prende atto di tutti gli atti relativi allo svolgimento della procedura selettiva, approva la graduatoria di merito e nomina i vincitori della selezione; della deliberazione n. 76 del 28/1/2025 con cui si procede ad una parziale modifica della deliberazione n. 557 del 18/12/2024; - ove occorrer possa, dell'Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per n. 143 posti nel profilo professionale di Operatore Tecnico Specializzato Autista d'Ambulanza – Area degli Operatori, per la costituzione di rapporti di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 63 del 06.08.2024, approvato con deliberazione del 31 luglio 2024 n. 74 dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria – ARES 118; di ogni altro ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ivi compresa la nota del 03/02/2025 (prot. 2638/2025) a firma del Direttore UOC Governo Risorse Umane, dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria –ARES 118 e, ove occorra, ivi compresi tutti gli atti e i verbali adottati dalla Commissione Principale e dalle sottocommissioni-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che non si ritiene la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare monocratica non ravvisandosi l'estrema gravità e urgenza di cui all'art. 56 c.p.a, vista la fissazione della c.c. per la trattazione collegiale alla prima data utile da calendario della sezione;

Considerato che, con apposita istanza, la parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata all'integrazione del contraddittorio con notificazione del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti per pubblici proclami sui siti web istituzionali delle amministrazioni intimare;

Considerato che i ricorsi di cui sopra risultano essere stati notificati ad almeno un

controinteressato, e risultano, pertanto, sotto tale profilo, ammissibili;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di cui trattasi;

Considerato che, in ragione del numero degli stessi, si ravvisa la necessità di autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei predetti soggetti - provvedendo, come richiesto, in via monocratica, al fine di abbreviare i tempi del giudizio - ricorrendo, nella fattispecie in esame, *“una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva”*, di identificare/rintracciare i nominativi degli stessi;

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà a illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio;

Ritenuto, infatti, che, secondo l'art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *“con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”* e che, a norma dell'art. 151 c.p.c., *“il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*;

Secondo la giurisprudenza ormai unanime (cfr., da ultimo, decreti presidenziali del Consiglio di Stato nn. 794 e 6418 del 2021), l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l'art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica perché l'evoluzione normativa e tecnologica *“permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di*

notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”;

Ritenuto, perciò, in adesione alla predette considerazioni, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici - che a loro volta possono tradursi in una difficoltà di accesso alla giustizia - che sussistano i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali dell'amministrazione, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;
- 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di cui trattasi;
- 5) l'indicazione del numero del presente decreto con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- l'Amministrazione resistente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- l'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali;

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare monocratica.

Autorizza la notificazione del ricorso introduttivo con i pubblici proclami, con le modalità e nei termini di cui in motivazione

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'11 marzo 2025.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 8 febbraio 2025.

Il Presidente
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO